



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 7 marzo 2017

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 4-5 marzo 2017 - Ottava giornata ritorno

Atalanta-Fiorentina 0-0
Bologna-Lazio 0-2
Cagliari-Internazionale 1-5
Crotone-Sassuolo 0-0
Empoli-Genoa 0-2
Milan-Chievo Verona 3-1
Roma-Napoli 1-2
Sampdoria-Pescara 3-1
Torino-Palermo 3-1
Udinese-Juventus 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 marzo 2017, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 68

SERIE A TIM

Gare del 4-5 marzo 2017 - Ottava giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

160/419



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata ritorno sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Milan e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, intonato un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione applicata ai sensi dell'art. 12 commi 3 e 6 CGS ed attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo per diversi minuti, esposto uno striscione gravemente insultante nei confronti di un Arbitro; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica in direzione di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOGH Norbert Sandor (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CECCHERINI Federico (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANOLAS Konstantinos (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RISPOLI Andrea (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROSI Aleandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DEULOFEU LAZARO Gerard (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

DODICESIMA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Empoli)

OTTAVA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Cagliari)

DE ROSSI Daniele (Roma)

DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)

DZEMAILI Blerim (Bologna)

RIGONI Luca (Genoa)

SESTA SANZIONE

ASTORI Davide (Fiorentina)

CESAR Bostjan (Chievo Verona)

HALLFREDSSON Emil (Udinese)

MAIETTA Domenico (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BRUNO Alessandro (Pescara)
IONITA Artur (Cagliari)
JANKTO Jakub (Udinese)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)

TERZA SANZIONE

GAZZOLA Marcello (Sassuolo)
OCAMPOS Lucas Ariel (Milan)
PINILLA FERRERA Mauricio (Genoa)

SECONDA SANZIONE

BALDE DIAO Keita (Lazio)
CHIESA Federico (Fiorentina)
D'ALESSANDRO Marco (Atalanta)
MACCARONE Massimo (Empoli)
ROG Marko (Napoli)
SALLAI Roland (Palermo)

PRIMA SANZIONE

ILICIC Josip (Fiorentina)
MARTELLA Bruno (Crotone)
PJACA Marko (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

PEROTTI ALMEIRA Diego (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

GHOULAM Faouzi (Napoli)

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA

SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo per alcuni metri dall'area tecnica; recidivo.

AMMENDA DI € 3.000,00

DEL NERI Luigi (Udinese): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

CALZONA Francesco (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

DOMENICHINI Marco (Roma): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE

FABRIS Matteo (Juventus): per essere, al 16° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica.

e) OPERATORI SANITARI

AMMONIZIONE

DEL VESCOVO Riccardo (Roma): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 MARZO 2017

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta